



Società Italiana di Storia della Ragioneria

REGOLAMENTO QUOTE SOCIALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento Quote Sociali è deliberato dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia della Ragioneria (*inde cit.*: SISR), in coerenza con le norme statutarie e ha per oggetto le categorie di soci e le relazioni con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (*inde cit.*: SIDREA) e con l'Accademia Italiana di Economia Aziendale (*inde cit.*: AIDEA), il diritto di ammissione, la determinazione e la differenziazione delle quote sociali annuali; la ripartizione delle quote tra SISR, SIDREA e AIDEA; le situazioni di morosità e decadenza.

Articolo 2 – Categorie di soci e relazioni con SIDREA e AIDEA

Le categorie di soci sono:

- 1) ordinari;
- 2) corrispondenti;
- 3) onorari;
- 4) sostenitori;
- 5) aggregati.

La disciplina relativa alle categorie di soci e all'accesso ad esse è contenuta negli articoli 6 e 7 dello Statuto sociale vigente.

La SISR trasmette le nomine dei propri soci ordinari e corrispondenti al Consiglio Direttivo di SIDREA che provvede all'iscrizione degli stessi quali soci ordinari e soci corrispondenti sulla base della documentazione ricevuta. SIDREA trasmette le nomine dei soci ordinari e corrispondenti al Consiglio Direttivo AIDEA che provvede all'iscrizione degli stessi quali soci ordinari e corrispondenti sulla base della documentazione ricevuta.

Articolo 3 – Diritto di ammissione

All'atto dell'ammissione o della riammissione, secondo le modalità regolate dall'art. 8 dello statuto sociale, i soci ordinari e i soci corrispondenti pagano un diritto di ammissione per un importo pari a 50 euro.

Articolo 4 – Determinazione e differenziazione delle quote sociali annuali

I soci ordinari di SISR, SIDREA e AIDEA, nei ruoli di professore di I e II fascia, pagano una quota sociale annuale di 217 euro.

I soci ordinari di SISR, SIDREA e AIDEA, nei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato e ricercatore a tempo determinato di tipo a), ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010), pagano una quota sociale annuale di 167 euro.

I soci corrispondenti di SISR, SIDREA e AIDEA, pagano una quota sociale annuale di 100 euro.

I soci onorari di SISR non pagano quota sociale annuale.



Società Italiana di Storia della Ragioneria

I soci sostenitori di SISR determinano di anno in anno l'ammontare del loro contributo, d'intesa con il Consiglio Direttivo della SISR.

I soci aggregati di SISR pagano una quota sociale annuale di 50 euro.

Le quote sociali devono essere versate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 5 – Ripartizione delle quote sociali tra SISR, SIDREA e AIDEA

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 6 dello Statuto SIDREA e dell'art. 5 dello Statuto AIDEA, la quota sociale annuale corrisposta dai soci ordinari e dai soci corrispondenti è versata alla SISR che provvederà al versamento della quota parte di spettanza a SIDREA e ad AIDEA.

La Tabella 1, che forma parte integrante del presente regolamento, dettaglia le modalità di ripartizione delle quote sociali annue.

Tabella 1 - quote sociali SISR-SIDREA-AIDEA

Categorie di soci	Quota sociale	Quota parte SISR	Quota parte SIDREA	Quota parte AIDEA
1) soci ordinari (professori I fascia e professori II fascia)	217	87	87	43
2) soci ordinari (ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b))	167	67	67	33
3) soci corrispondenti	100	40	40	20

I soci onorari di SISR che sono soci ordinari di SIDREA rispondono al Regolamento quote sociali di quest'ultima.

SISR attesta l'elenco dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e provvede al versamento dei relativi importi a SIDREA e AIDEA alle seguenti scadenze:

- 15 luglio di ogni anno;
- 15 dicembre di ogni anno.

Articolo 6 – Situazione di morosità e decadenza

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, la morosità nel pagamento delle quote associative annuali determina la decadenza dalla qualifica di socio e quindi la cessazione dei diritti connessi.

Nel caso di morosità del socio per un anno sociale il socio è "sospeso". La sospensione si accerta nel caso in cui il 15 dicembre dell'anno successivo non sia stata versata la quota annuale dovuta. La sospensione comporta l'impossibilità di esercitare i diritti derivanti dalla qualifica di socio.

Nel caso di morosità per due anni, il Socio "decade" (viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo SISR e, di conseguenza, decade anche dalla qualifica di socio SIDREA e AIDEA). La decadenza si accerta nel caso in cui il 15 dicembre del secondo anno successivo non sia stata versata la quota annuale dovuta.

Il socio decaduto può chiedere di rientrare in SISR (e conseguentemente in SIDREA e AIDEA) pagando nuovamente il diritto di ammissione.

Restano salvi i diritti di credito per ogni posizione pregressa in capo alla SISR.



Società Italiana di Storia della Ragioneria

Articolo 7 – Entrata in vigore e regime transitorio

Il presente regolamento, approvato dal consiglio direttivo SISR in data 22.02.2018, entra in vigore in pari data ed è pubblicato sul sito internet istituzionale.

Per i flussi intervenuti prima e in pendenza dell'entrata in vigore, si provvederà agli opportuni conguagli.

Resta ferma la debenza di quanto maturato a carico dei soci fino all'entrata in vigore del nuovo statuto sociale.